

COPIA

Atto costitutivo

IN DATA 20 dicembre 2007

"AIGEM - Associazione Italiana Genetica Medica,

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

(ONLUS)"

NOTAIO

GIORGIO CAPPETTI

Via Ilva, 2/6 - Tel. 010 592760 - Fax 010 564373

16128 GENOVA

NOTAIO
GIORGIO CAPPETTI
Via Ilva, 2/3 - GENOVA
Tel. 010/572.744 - FAX 010/564.373

N. 9395 Repertorio

N. 4128 Raccolta

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilasette il giorno venti del mese di dicembre in

Genova, e nel mio studio in Via Ilva civico numero due interno

sei.-----

Davanti a me Dott. GIORGIO CAPPETTI Notaio in Genova ed

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e

Chiavari, sono comparsi i Signori-----

- BELLONE EMILIA, nata a Genova il ventuno maggio

millenovecentosessantadue ed ivi residente in Via Trento n.

8/15 scala sinistra, (BLL MLE 62E61 D9690);-----

- SANSA ADRIANO, nato a Pola il ventisette agosto

millenovecentoquaranta e residente a Genova in Via

Sant'Ilario n. 62, (SNS DRN 40M27 G778A);-----

- BIGNARDI GAETANO, nato a Livorno il diciassette febbraio

millenovecentotrentaquattro e residente a Genova in Via

Quinto n. 4C, (BGN GTN 34B17 E625S);-----

- ORIGONE PAOLA, nata a Genova il tre giugno

millenovecentosessanta ed ivi residente in Via Bartolomeo

Fazio n. 5A/11, (RGN PLA 60H43 D969R);-----

- MANDICH PAOLA, nata a Genova il sette agosto

millenovecentosessantuno ed ivi residente in Via Trento n.

40/2 scala sinistra, (MND PLA 61M47 D969H);-----

- AJMAR FRANCO, nato a Milano il sei aprile


Registrato a
Genova 1
il 08 GEN 2008
N. 231 serie 1T
con € 324,00
(..... trasc

millenovecentotrentacinque, e residente a Genova in Via	er
Mylius 6/3, (JMR FNC 35D06 F205V).-----	l'
Detti Signori Comparenti, della cui identità personale io	ac
Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.-----	so
Art. 1) I signori predetti dichiarano di costituire, come con	Co
il presente atto costituiscono, un'Associazione sotto la	al
denominazione "AIGEM - Associazione Italiana Genetica Medica,	nu
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)", a'	e
sensi dell'art. 10 D.Lgs. 4.12.1997 n.460.-----	si
Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Genova, Viale	L'
Benedetto XV civico 6, presso il Dipartimento di	af
Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica (DINOG) -----	lor
Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.--	sar
Art.4) Finalità e scopi-----	ber
Da qualche anno è possibile effettuare la diagnosi prenatale	sti
o precoce di molte malattie ereditarie; la frequenza di tali	nel
malattie è generalmente molto bassa relativamente alla	e
singola patologia, in realtà molto frequente se consideriamo	ric
le malattie rare nella loro totalità.-----	mat
Le strutture pubbliche dovrebbero finanziare progetti di	cui
ricerca e l'assistenza per le malattie genetiche, ma il loro	ric
maggiore impegno è rivolto ad altre patologie a più alto	sol
impatto sociale, quali i tumori, le malattie cardiovascolari	Des
e le malattie neurodegenerative acquisite. Tuttavia è	sor
necessaria una considerazione generale: la condizione di chi	fan

eredita una malattia è di per sé sfortunata, in quanto l'individuo affetto non l'ha potuta prevenire. Non sembra accettabile che tale condizione sia aggravata in ambito sociale solo perchè la malattia è relativamente rara. Comunque molte patologie anche frequenti, come il diabete, alcuni tumori (mammella, colon), le malattie cardiovascolari, numerose patologie neurodegenerative (Parkinson ed Alzheimer) e molte forme di ritardo mentale hanno una base genetica, che si potrà giovare di una diagnosi precoce.-----

L'obiettivo dell'Associazione è quello di aiutare i pazienti affetti da malattie genetiche, migliorare la qualità della loro vita e di quella dei loro familiari, fornendo assistenza sanitaria anche ambulatoriale, raccogliendo fondi a scopi benefici quali fornire borse di studio a personale non strutturato impegnato sia nell'attività di laboratorio, sia nell'assistenza ambulatoriale, l'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo da fornire a coloro che svolgono ricerca e diagnostica genetico-molecolare, l'acquisto di materiale didattico per studenti e ricercatori nel campo di cui sopra, l'acquisto di ausili per l'assistenza alla persona ricoverata (materassini antidecubito, sedie a rotelle, sollevatori, letti attrezzati)-----

Destinatari finali quindi dell'attività dell'Associazione sono i pazienti affetti da malattie ereditarie ed i loro familiari-----



E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività	es
diverse da quelle sopra elencate. -----	co
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente	ot
connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto	Ri
integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs.	ai
4.12.1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni e, in	e
particolare, potrà promuovere, realizzare e gestire,	el
attività, iniziative e manifestazioni quali: convegni,	me:
congressi, seminari di studio e ricerca, corsi di	Not
aggiornamento professionale post laurea, attribuzione come	pac
detto di borse di studio nel campo specifico di competenza.--	F.1
Art. 5) L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa	
lettura da me Notaio datane ai Componenti, firmato dai	
Componenti stessi e da me Notaio si allega al presente atto	
sotto la lettera "A" per farne parte integrante e	
sostanziale.-----	
Art. 6) Il primo Consiglio Direttivo della Associazione viene	
così costituito:-----	--
Presidente: Paola Mandich-----	--
Vice Presidente: Bellone Emilia-----	--
Segretario e Tesoriere: Origone Paola-----	--
i quali, presenti, accettano.-----	--
Detto primo Consiglio Direttivo dura in carica fino al 31	--
dicembre 2010.-----	--
Le Signore Paola Mandich e Bellone Emilia vengono	--

2) PINDAAN IN JENDRALI JONGLE

LIKUDORAN (PREVENCII) AJI, TEN JONGLE
CONVERGE

1
j
1
1
2
E
I
C
S
n
t
c
n

Allegato A al n. 9395 Rep. n. 4128 Racc.

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE - SCOPO

Art. 1 - E' costituita un'Associazione sotto la denominazione "AIGEM - Associazione Italiana Genetica Medica, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)", a' sensi dell'art. 10 D.Lgs. 4.12.1997 n.460 *FATO OBBLIGAZIONE NON LUCRATIVA*

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Genova, Viale Benedetto XV civico 6, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica (DINO)

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica

Art.4) Finalità e scopi

Da qualche anno è possibile effettuare la diagnosi prenatale o precoce di molte malattie ereditarie; la frequenza di tali malattie è generalmente molto bassa relativamente alla singola patologia, in realtà molto frequente se consideriamo le malattie rare nella loro totalità.

Le strutture pubbliche dovrebbero finanziare progetti di ricerca e l'assistenza per le malattie genetiche, ma il loro maggiore impegno è rivolto ad altre patologie a più alto impatto sociale, quali i tumori, le malattie cardiovascolari e le malattie neurodegenerative acquisite. Tuttavia è necessaria una considerazione generale: la condizione di chi eredita una malattia è di per sé sfortunata, in quanto l'individuo affetto non l'ha potuta prevenire. Non sembra accettabile che tale condizione sia aggravata in ambito sociale solo perchè la malattia è relativamente rara. Comunque molte patologie anche frequenti, come il diabete, alcuni tumori (mammella, colon), le malattie cardiovascolari, numerose patologie neurodegenerative (Parkinson ed Alzheimer) e molte forme di ritardo mentale hanno una base genetica, che si potrà giovare di una diagnosi precoce. *L'ASSOCIAZIONE COLLABORANDO*

L'obiettivo dell'Associazione è quello di aiutare i pazienti affetti da malattie genetiche, migliorare la qualità della loro vita e di quella dei loro familiari, fornendo assistenza ~~sanitaria~~ anche ambulatoriale, raccogliendo fondi a scopi benefici (quali fornire borse di studio a personale non strutturato impegnato sia nell'attività di laboratorio, sia nell'assistenza ambulatoriale), l'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo da fornire a ~~coloro~~ *coloro* che svolgono ricerca e diagnostica genetica-molecolare, l'acquisto di materiale didattico per studenti e ricercatori nel campo di

ASSISTENZA SANITARIA

ASSISTENZA SANITARIA E SOLO INFORMATICA

E BENEFICENZA.

~~cui sopra~~, l'acquisto di ausili per l'assistenza alla persona ricoverata (materassini antidecubito, sedie a rotelle, sollevatori, letti attrezzati)

Destinatari finali quindi dell'attività dell'Associazione sono i pazienti affetti da malattie ereditarie ed i loro familiari *che vengono in numero in vantaggio*

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni, *e, in particolare,* potrà promuovere, realizzare e gestire, attività, iniziative e manifestazioni quali: *convegni, congressi, seminari di studio e ricerca, corsi di aggiornamento professionale post laurea, attribuzione come detto di borse di studio nel campo specifico di competenza.*

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 - Il patrimonio è costituito:

- dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 6 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

Utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

SOCI

Art. 7 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono Soci tutte le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio, che saranno iscritti sull'apposito libro Soci, che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio e che si impegneranno a fornire gratuitamente la propria attività per il funzionamento o nelle iniziative dell'Associazione.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate in maniera uniforme.

I soci devono versare la quota annuale, rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione verrà decisa dal Consiglio con delibera motivata per morosità superiore all'anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri da scegliersi tra i Soci, che durano in carica per tre anni o per il diverso periodo indicato dall'Assemblea in sede di nomina ed eletti la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci.

Art. 10 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario con funzioni anche di Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci Effettivi. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre i bilanci e deliberare sulla quota associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fissa annualmente la quota associativa, può compilare, se del caso e per il migliore funzionamento dell'Associazione, un Regolamento da far approvare dall'Assemblea, la cui osservanza sia obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 - Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

ASSEMBLEE

Art. 14 - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o l'opportunità e, comunque, almeno una volta all'anno entro il

meze di aprile per deliberare sui bilanci. La convocazione avviene a mezzo comunicazione diretta a ciascun Socio a mezzo comunicazione telematica, via fax o per posta raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza con affissione dell'avviso anche in bacheca.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio anche quando vi sia una richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede dell'Associazione, purché in Liguria.

Art. 15 - L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su ^{ogni altro} ~~su~~ ^{quali} ~~su~~ ^{altro} sottoposto alla sua cognizione.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota associativa annuale; ~~possono farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio che non sia membro del Consiglio.~~

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale da riportare su apposito libro verbali, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente anche dagli scrutatori.

Art. 18 - Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare su modifiche dell'atto costitutivo e/o dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o su tutte le altre questioni ritenute particolarmente importanti, il verbale sarà redatto da Notaio scelto dal Presidente.

Art. 19 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Cod. Civ.

SCIoglimento

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 Cod. Civ., dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o

più liquidatori. Il patrimonio netto verrà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 21 - Tutte le controversie fra gli associati e fra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Arbitro amichevole compositore che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova su ricorso della parte più diligente. Egli giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, fatto salvo il principio del contraddittorio, con lodo inappellabile.

F.to Adriano Sansa

- " Gaetano Bignardi
- " Paola Mandich
- " Franco Ajmar
- " Paola Origone
- " Emilia Bellone
- " Giorgio Cappetti Notaio

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme
composta di si fogli
Genova, 08 GEN. 2008

